

*Charis Papacharalambous (Università di Cipro)*

## CRIMINI DI STATO: DANDO UN SENSO AL CONCETTO DEL “MANDANTE” POLITICO DIETRO ALL’ESECUTORE\*

1. Introduzione. – 2. I contributi della criminologia critica. – 3. La nozione all’interno del discorso del diritto penale: le politiche “impegnate” di diritto penale. – 3.1. L’impunità. – 3.2. L’aspetto organizzativo. – 3.3. Politiche dello Stato e stato di colpevolezza. – 3.4. Oltre lo Stato verso gli attori criminali su scala mondiale. – 4. Il sostegno normativo: la vulnerabilità. – 5. Rivalutando la categoria dell’esecutore materiale: verso il riconoscimento di un agente collettivo?

### 1. Introduzione

Il tentativo di individuare correttamente la responsabilità penale dell’individuo rappresenta una pietra angolare del diritto penale tradizionale. La nozione di crimine di Stato mina profondamente questo assunto. I crimini di Stato, giunti alla ribalta dopo i processi di Norimberga e di Tokyo, si distinguono perché sono il frutto di un’azione collettiva, di un sistematico *modus operandi* e perché hanno una dimensione macro-criminale. Essi contribuiscono all’approfondimento della ricerca penalista sulla figura del c.d. *perpetrator behind the perpetrator*, ossia il mandante politico, che è emerso a metà degli anni Sessanta nel dibattito del diritto penale tedesco riguardo alle possibili estensioni delle azioni delle forme tradizionali di esecuzione indiretta (H. Kudlich, 2010, 246-9).

### 2. I contributi della criminologia critica

I crimini di Stato, così intesi, sono il prodotto normativo della ricerca sviluppatasi in seno alla criminologia critica. La disciplina ha principalmente disvelato la figura della pluralità di malfattori che si nasconde dietro ad una (talvolta irraggiungibile) imputazione individuale. La ricerca, tuttavia, in questo ambito, non si può ritenere esaustiva. Se si esclude qualche lavoro critico che è culminato nel contributo di W. Chambliss (1989), che ha sottolineato gli aspetti organizzativi di questo argomento e il riferimento al lavoro svolto tra le due guerre da Sutherland sulla criminalità dei colletti bianchi, si assiste ad un vuoto di indagini che ha caratterizzato praticamente tutto il periodo della Guerra Fredda. Negli anni Novanta si assiste ad un revival degli studi su queste tematiche, con contributi che si sono concentrati soprattutto su

\* Traduzione dall’inglese di Teresa Degenhardt e Valeria Verdolini.

categorie quali l’“abuso di potere” o i “crimini dei potenti” (D. Kauzlarich, R. Matthews, W. J. Miller, 2002, 173-4; D. L. Rothe, D. O. Friedrichs, 2006, 148-9; A. Chouliaras, 2010b, 548). Queste ricerche, però, nel loro tentativo di esaustività, hanno prodotto soprattutto definizioni inflazionate, prive di *coerenza* ed *essenzialità*. Su queste tematiche, il discorso criminologico critico non ha ancora superato la fase della sua «infanzia» (così esplicitamente, D. L. Rothe, D. O. Friedrichs, 2006, 152).

Risulta necessario, infatti, adottare un approccio olistico, che combini al contempo la criminologia con la scienza politica e con la teoria dei diritti umani: solo un approccio inter- e multi-disciplinare potrebbe superare la mera descrittività (A. Woolford, 2006, 97 e 100; A. Sabuktay, 2009, 512; D. L. Rothe *et al.*, 2009, 7-10). Anche l’aggregazione di fenomeni contigui – come ad esempio l’associazione tra crimini di Stato e “crimini da parte del governo” (quali la corruzione, i crimini commessi da pubblici ufficiali, i crimini prodotti per ordine ministeriale superiore ecc.) –, che ha reso il crimine di Stato un concetto amorfico, deve essere evitata (*cfr.* M. Bojarski, 1997). I crimini di Stato sono stati anche assimilati sotto una prospettiva *vittimologica*, vale a dire accomunando tutti coloro che avevano subito un danno grave cagionato da pratiche esplicite o tacite della politica governativa dello Stato; oppure, sono stati variamente classificati, sottolineando le possibili intersezioni tra la criminalità di Stato, come fonte o come effetto, e la posizione nazionale o internazionale dei crimini (D. Kauzlarich, R. Matthews, W. J. Miller, 2002, 176-83). Inoltre, mettere in evidenza il fatto che le vittime dei reati di Stato sono in assoluto tra gli attori sociali meno potenti, implica che anche le *masse indifferenti* della popolazione che si trova all’interno del territorio dello Stato criminale – e che *sono comunque molto consapevoli di ciò che sta accadendo* – sono in qualche modo “complici” delle azioni di questo Stato (si vedano, ad esempio, la mortalità dei bambini collegata alle sanzioni contro l’Iraq o i danni inflitti alle persone attraverso l’embargo contro Cuba). Nel caso dell’ultima guerra guidata dagli Stati Uniti d’America contro l’Iraq si potrebbe registrare il crollo totale di qualsiasi forma di controllo sociale verso il crimine di Stato; l’opinione pubblica, i media e la legislazione, anche l’ONU, sono rimasti in silenzio a guardare il massacro (*ivi*, 184; R. C. Kramer, R. J. Michalowski, 2005, 460-3; A. Woolford, 2006, 94-5; D. L. Rothe *et al.*, 2009, 6-7). Nella teoria del diritto penale tradizionale questo tipo di posizioni potrebbero essere etichettate quanto meno come *omissione colposa*, per non dire altro.

Un punto di vista più ristretto si concentra sui nodi che uniscono il principio del danno – inteso quale violazione del diritto nazionale o internazionale – con la qualifica dell’esecutore come agente di Stato che segue ordini o che approfitta delle omissioni dello Stato stesso per esercitare il controllo

dovuto (R. C. Kramer, R. J. Michalowski, 2005, 447-8; D. L. Rothe, D. O. Friedrichs, 2006, 151; A. Chouliaras, 2010a, 198-9). Questo approccio riflette la presenza delle onnipresenti figure dell'internazionalità e della gravità dei crimini di Stato, sulla base delle quali il sistema di giustizia penale internazionale si articola in una ricca varietà di giurisdizioni (H. D. Bosly, 2011, 834-5). Una analoga restrizione deriva dalla differenziazione tra la condotta di Stato propriamente *illegittima*, ma ancora non penale, e la condotta genuinamente *criminale* (*cfr.*, ad esempio, A. Bagchi, 2009, 26-7 e nota 97). Ma fino a che punto queste restrizioni sono appropriate in un contesto in cui si vuole cercare di integrare fino in fondo il livello macro-analitico della ricerca e, soprattutto, quando questo livello appare necessario per un'esauriente comprensione dei reati di strada o dei reati societari (R. A. Matthews, D. Kauzlarich, 2007, 48)?

Una proposta *critica radicale* sarebbe l'abbandonare totalmente ogni approccio *legalista*, perfino l'approccio che possa esaurire tutte le possibilità legali, sia quelle di estendere orizzontalmente il campo di applicazione della definizione ad ogni comportamento deviante dei politici – laddove i crimini dei politici sono distinti dai “crimini dei colletti bianchi” come “*top hat crime*” (D. D. Spinellis, 2001a, 402-20) – sia quelle di cogliere la dimensione organizzativa del crimine di Stato, rimanendo più o meno all'interno del discorso giuridico (*cfr.* R. A. Matthews, D. Kauzlarich, 2007, 46-7). Scegliere di adottare una definizione extra-legale non deve solo significare concentrarsi di più sul danno sociale che il crimine di Stato provoca, rendendo così possibile come conseguenza di una definizione allargata di tale crimine l'inserimento nella fattispecie anche di danni sociali prodotti dalle omissioni delle agenzie di Stato – come nel caso della gestione dell'uragano Katrina nel 2005 negli Stati Uniti (*ivi*, 44-53; J. I. Ross, D. L. Rothe, 2008, 197, nota 1; D. L. Rothe *et al.*, 2009, 7) – ma anche e soprattutto facendo riferimento principalmente a situazioni come l'imperialismo, lo sfruttamento, il razzismo e il sessismo, in modo da combattere la selettività definitoria causata dalle concezioni legaliste strettamente legate allo Stato.

Di conseguenza, si deve prestare attenzione a fenomeni quali il terrorismo sostenuto dallo Stato, l'interferenza illecita all'interno dei principi costituzionali stranieri, alle esecuzioni extragiudiziali e alla cooptazione tra Stato e criminalità organizzata, in particolare quando si procede ad un'accumulazione capitalista a spese delle popolazioni vulnerabili che sono sistematicamente sfruttate. Questa presa di posizione *politicamente impegnata* permette di denunciare anche il funzionamento del capitalismo come criminale, nel promuovere la miseria sociale ed economica, il non-interventismo neoliberista e la deregolamentazione dei rapporti capitale-lavoro (G. Barak, 1990, 12-9; D. L. Rothe *et al.*, 2009, 6). Come esemplificato bene dal caso dello

Stato americano, e contrariamente a visioni “moderate” che riferiscono alcune delle politiche statunitensi più “oscure” a certi periodi di amministrazioni reazionarie (*cfr.* E. Viano, 2003, 1463-70), la criminalità dello Stato è così svelata come sistema di violazioni dei diritti umani fondamentali, che devono diventare centrali negli studi criminologici se questi vogliono assumersi il necessario slancio critico che si propongono di esercitare (G. Barak, 1990, 19-25).

### **3. La nozione all'interno del discorso del diritto penale: le politiche “impegnate” di diritto penale**

I crimini di Stato sono riemersi (in parte indirettamente) anche a causa di un nuovo paradigma nel diritto penale rispondente in modo più esplicito, rispetto al paradigma tradizionale, alla *richiesta normativa di tutela dei diritti umani* e che ha permesso l'emergere di differenti ambiti di studio nel diritto penale, quali la violenza domestica o la Corte penale internazionale.

#### **3.1. L'impunità**

Quando si tratta di crimine di Stato si deve necessariamente affrontare la questione dell'*impunità*.

Gli Stati criminali stanno sviluppando, in questo contesto, una sorta di “normativa perversa” prodotta dalla consapevolezza di avere l’opportunità di compiere dei misfatti senza essere sanzionati e dalla sua razionalizzazione attraverso processi molto simili alle “tecniche di neutralizzazione”, individuate dalle ricerche di G. Sykes e D. Matza (1957) alla fine degli anni Cinquanta. In questo quadro della produzione della malvagità, la stessa posizione di marginalità e sofferenza delle vittime diviene la ragione per attribuire loro la colpa della loro sofferenza (ad esempio preservando la sicurezza pubblica o nazionale nei confronti di gruppi pericolosi o Stati “canaglia”). E la situazione peggiora per il fatto che, a differenza delle “bande” o delle organizzazioni criminali, i criminali di Stato tendono a rimanere non identificabili. In queste condizioni l’indulgere dello Stato in una recidiva sistemica è inevitabile (D. D. Spinellis, 2001a, 410-2; D. Kauzlarich, R. Matthews, W. J. Miller, 2002, 185-8; R. C. Kramer, R. J. Michalowski, 2005, 463-4; F. Neubacher, 2006, 792-8; J. I. Ross, D. L. Rothe, 2008, 205-6). Il circolo vizioso di assodata impunità e di normatività perversa facilita la sfida, l’elusione o, ancora, un’interpretazione illegale, errata ed immorale della legge; basti tenere a mente alcuni casi, come le estradizioni illegali di detenuti (c.d. *rendition*), la legalizzazione della tortura o il rifiuto di attenersi ai provvedimenti giudiziari, come nel caso *Nicaragua* davanti alla Corte internazionale di giustizia.

Inoltre, le misure tradizionali totalitarie come la censura, lo spionaggio occulto e le denunce, la rappresaglia contro gli avversari e la paura alimentata per generare propaganda completano il quadro di uno Stato orwelliano (J. I. Ross, D. L. Rothe, 2008, 199-207). Anche in Europa si possono individuare le tendenze degli Stati ad occultare i crimini commessi dai propri funzionari; organizzazioni come Amnesty International o il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) hanno documentato le carenze nella lotta contro le pratiche di tortura, soprattutto nei paesi come la Grecia o la Spagna (D. D. Spinellis, 2001b, 455-68). Ci sono anche esempi di elusioni “soft” dell’imperativo precedentemente illustrato nell’affrontare i crimini di Stato, quando ad esempio la magistratura nega sul piano nazionale ciò che è stato affermato a Norimberga, vale a dire l’individuazione del crimine contro la pace come crimine cardinale (un esempio è offerto dalla Gran Bretagna: *cfr.* C. Villarino Villa, 2006, 876-7).

Dovrebbe essere l’obiettivo di un diritto penale disponibile ad un confronto sulle tematiche dei crimini di Stato quello di invertire questa normatività perversa, attraverso delle condanne “espressive”, che promuovano una “prevenzione generale positiva” di questi crimini, al di là del bisogno primario di giustizia retributiva (A. Chouliaras, 2010b, 578-82). La critica “liberista” contro la pena nei casi di criminalità di Stato grave è semplicemente ingenua o sospetta. La proposta dubbia di K. Jaspers (2006, 855-8) che Israele non dovesse giustiziare Eichmann ma, invece, rinunciare alla sua sovranità e lasciarlo vivere, può essere citata come un esempio in tal senso. Non possiamo normativamente essere soddisfatti solo con il risarcimento per le vittime, con il dire la verità senza sanzioni penali o con qualche forma organizzata di rituale per esprimere la vergogna; questo deve accadere a prescindere dall’eventuale volontaria espiazione o confessione da parte dei malfattori (S. Cohen, 1995, 12-47; T. Ward, P. Green, 2000, 85-6; H. Vest, 2010, 344). Come dice giustamente Cohen ( 1995, 32) riguardo alla tensione tra memoria e oblio:

La mia opinione personale è che nessuna quantità di tempo possa essere “troppo lunga” per soddisfare le esigenze di verità e di un certo grado di responsabilità, né può essere impostato un limite di tempo arbitrario. L’argomento che alcune ferite sono troppo vecchie per essere poste ha poca integrità morale. E questo argomento non può essere applicato alla maggior parte dei nostri casi attuali, certamente né al Sudafrica né alle transizioni dell’America Latina. Le ferite sono ancora lì per essere viste da tutti, i genitori dei desaparecidos stanno ancora vagando, cercando di rintracciare il destino dei loro figli; il carnefice e la sua vittima (che quasi sempre è una vittima al maschile) si incrociano, letteralmente, per la strada. Infatti, in queste società, si sente spesso l’argomento, del tutto falso, che le ferite sono troppo *recenti* per essere poste.

Qualunque cosa uno possa concedere al relativismo storico, ai flussi del pensiero utilitarista teso a favorire “la riconciliazione” o al quasi-postmoderno tentativo di far evaporare dei traumi profondi e delle orrende cicatrici del passato, non vi è alcuna possibilità di combattere adeguatamente i crimini di Stato senza stabilire una continuità di senso nell’interpretazione (S. Cohen, 1995, 47-50). Penso che questo assunto sia un dovere morale e questo dovere possa essere soddisfatto (non esclusivamente, ma necessariamente) attraverso sanzioni *retributive*, se non addirittura sanzioni penali di ritorsione. Qualcuno potrebbe anche accogliere la vendetta pura e semplice come ultima risorsa per ottenere una giustizia sostanziale (I. Hall, 2008). Questo dovrà essere fatto a livello internazionale senza precondizioni (*cfr.* l’art. 27 dello Statuto della Corte penale internazionale) e nel quadro di un adeguamento continuo del diritto internazionale pubblico al “comunitarismo coercitivo” del diritto penale (*cfr.* R. G. Steinhardt, 1990-91, 614-5), ma non attraverso le austere legislazioni nazionali asservite in modo significativo alle strategie geopolitiche, come dimostrano le disposizioni antiterrorismo del FSIA [*Foreign Sovereign Immunities Act*], che esonerano certi Stati dall’immunità presso i tribunali statunitensi (*cfr.* A. Dickinson, R. Lindsay, J. Loonam, 2005, 270-322; K. C. Randall, 1989-90). Analoga sorte è accaduta in un caso tedesco: la reazione giudiziaria eccessiva contro ex agenti RDT è sembrata politicamente sovradeterminata, dal momento che mancava l’intensità di un “grave” crimine internazionale (S. Walther, 1993, 108-24). In altri termini, una reazione penale minima può venir soddisfatta sia scegliendo un modello come quello tedesco – un modello “accusatorio” della giustizia di transizione – sia scegliendo il modello di una parziale riconciliazione, mentre è probabilmente insufficiente un modello che indichi un “taglio netto”, una colata di oblio sul passato (J. Arnold, E. Silverman, 1998, 149-58).

### 3.2. L’aspetto organizzativo

Un altro punto cruciale da risolvere per definire con precisione il crimine di Stato è quello della *dimensione sistematica-organizzativa* e del rispettivo comportamento degli individui. Obiettivo da raggiungere attraverso lo studio delle pressioni organizzative, del peso dei vari ruoli delocalizzati e della sottomissione a una cultura di tolleranza del male, che rappresentano gli elementi cruciali per comprendere la criminalità statale. È questo il punto in cui diventa evidente che la criminalità di Stato non è (massicciamente) individuale ma piuttosto istituzionale (D. Kauzlarich, R. Matthews, W. J. Miller, 2002, 188-9) e che un’analisi strutturale può, nel respingere l’individualismo metodologico, scoprire il carattere intrinsecamente criminogeno delle organizzazioni e olisticamente concepire il pro-

posito di una comunità in termini di obiettivo e non solamente come una metafora dell'intento individuale (A. Chouliaras, 2010a, 196-213). Alcuni intenti surrettizi non lo potrebbero fare: così, ad esempio, elementi centrati sull'*animus* ma anche su atteggiamenti moralistici o su tratti di carattere “nazionale” (E. Ng Chung-Yan, 2008, 315-7; S. Swoboda, 2008) falliscono come criterio per giudicare se un’aggressione sia avvenuta, mentre i criteri normativi, come la necessità di difesa, possono continuare ad essere applicati (*cfr.* R. S. Clark, 2008, 306-9).

Naturalmente, gli agenti dello Stato a livello micro possono svolgere il ruolo di capri espiatori, la loro stigmatizzazione oscura perfettamente la responsabilità dello Stato: sembra che questo stia accadendo rispetto agli abusi nei campi di concentramento di Abu Ghraib o di Guantanamo Bay (J. I. Ross, D. L. Rothe, 2008, 202). Qui diventa anche evidente che, al di là dell’affidarsi alla legge o del tentativo della buona volontà di affrontare l’esclusione globalizzata e la distorsione sociale in modo “filantropico” (N. E. Courakis, 2011, 1886-7), il discorso giuridico critico dovrebbe essere impegnato a contribuire al compito di scoprire le strategie di egemonia e di eliminare lo sfruttamento e le sofferenze inutili, favorendo lavori scientifici con dottrine innovative e soprattutto attraverso un coinvolgimento pubblico emancipatorio (T. Ward, P. Green, 2000, 78-88; D. Kauzlarich, R. Matthews, W. J. Miller, 2002, 190; D. L. Rothe, D. O. Friedrichs, 2006, 155-6; D. L. Rothe *et al.*, 2009, 10-1). La necessità di lottare per tale coinvolgimento è, inoltre, il motivo principale per il quale la criminologia critica dei crimini di Stato non ha ancora raggiunto la rispettabilità accademica (D. Maier-Katkin, D. Mears, Th. J. Bernard, 2009, 230-1).

Nel campo del discorso del diritto penale internazionale, fa da contrappunto a questo il fatto che i rispettivi reati differiscono da quelli nazionali nella visualizzazione di un “gruppo” o di un elemento collettivo, in quanto prodotti di un’azione comune; inoltre, differiscono per essere criminalizzati non tanto come “devianti” (nel senso tradizionale del termine), ma piuttosto nella loro rappresentazione di immoralità grave, in modo che essi debbano essere puniti, *nonostante* la loro “conformità” o *proprio a causa* di questa conformità, vale a dire a causa del loro essere crimini commessi in obbedienza ad una autorità (A. Chouliaras, 2010a, 193-5).

Finora, l’eredità di Norimberga è stata interpretata in modo ambiguo: il suo accento sulla dimensione organizzativa espressa nella criminalizzazione delle organizzazioni statali naziste come bande criminali è stato oscurato, promuovendo l’idea della responsabilità penale individuale per crimini internazionali (che era, ben inteso, plausibile in quei tempi dell’immediato dopoguerra come rifiuto della dottrina dell’atto di Stato); parallelamente, risulta almeno simbolicamente significativo l’abbando-

no del riconoscimento iniziale della nozione di crimine di Stato offerta dall'*International Law Commission* nella *Bozza di articoli sulla responsabilità degli Stati*, anche se la sostituzione del termine “gravi violazioni” con l’espressione “crimini” è andata oltre un cambiamento “cosmetico” e ha svolto un ruolo sostanziale. Il riemergere, nel diritto penale internazionale di oggi, di modelli di responsabilità penale eccedenti la mera responsabilità degli individui è una sorta di rivalutazione dell’approccio organizzativo del precedente di Norimberga (A. Chouliaras, 2010a, 200-1; 2010b, 546-7; E. Wyler, 2002, 1157-60). Torneremo su queste modalità in seguito (nel PAR. 4).

### 3.3. Politiche dello Stato e stato di colpevolezza

Da Norimberga in poi, difficilmente si può dare eccessiva enfasi all’importanza dell’elemento delle politiche di Stato come la parte (non scritta) di diverse norme sui crimini internazionali; questo fatto è stato favorito anche dalla storia giurisprudenziale successiva, nonostante la tendenza della giurisprudenza dell'*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) a minimizzarlo, come dimostra la sentenza della Camera di Appello sul caso Kunarac (IT-96-23/1-A). Nello statuto della Corte penale internazionale, l’elemento delle politiche di Stato o del quasi-Stato si può rintracciare nel “disegno” politico di genocidio, nella modalità sistematica richiesta per la commissione dei crimini contro l’umanità, nel fondamentale coinvolgimento dello Stato nelle politiche di guerra, nei conflitti armati rispetto ai crimini di guerra e, certamente, nell’archetipo del crimine di Stato definito come crimine contro la pace o crimine di “aggressione”. Diversamente, qualsiasi azione criminale congiunta potrebbe essere definita “genocidio” o “crimine contro l’umanità” rendendo le rispettive disposizioni normative totalmente inflazionate (W. A. Schabas, 2008, 955-74; A. Bagchi, 2009, 36, nota 120). Inoltre, il requisito della gravità implica direttamente l’elemento delle politiche dello Stato (W. A. Schabas, 2008, 980). Ma ciò che nello Statuto di Roma soggiace alla nozione di crimini di Stato è il trend interpretativo che tenta di superare l’antropomorfismo dell’*“intento”* che si prende tradizionalmente a prestito dalle giurisdizioni nazionali, che si riferiscono principalmente alle condotte individuali. Come viene correttamente proposto, invece, si deve prendere l’elemento delle politiche di Stato come punto di partenza e, poi, lo si pone in relazione allo stato mentale dell’imputato rispetto a questo (*ivi*, 967-72). Così facendo, le ingestibili sottigliezze rispetto alla prova dell’intento o volontà qualificata spariscono (come ad esempio la prova dell’ulteriore intento o “dolo specifico” richiesto per il genocidio). Come sostiene Schabas (*ivi*, 982):

questo (il dolo specifico) è un concetto trapiantato dai sistemi di giustizia nazionale, dove è applicato ai crimini ordinari. La migrazione dagli uni all'altro, comunque, non avviene senza difficoltà, perché notoriamente il genocidio richiede un meccanismo di implementazione. Processare coloro che hanno commesso un genocidio sarebbe molto più semplice se si abbandonasse la ricerca dell'intento specifico, a favore della ricerca delle specifiche politiche. L'individuo che sa di queste politiche e intende porle in essere dovrebbe essere condannato per genocidio. Chiunque altro può essere dichiarato colpevole per omicidio dalle corti ordinarie.

Il *sapere*, la *capacità di sapere*, diviene il fattore centrale per quanto riguarda la colpevolezza degli esecutori materiali del reato (L. May, 2010, 354-70); pertanto ciò che è significativo è il livello macro, organizzativo della commissione dell'atto criminale, senza il quale diverrebbe necessaria la protezione non solo dei diritti individuali, ma anche dei diritti di gruppo in quanto tali (V. Zanetti, 2010).

### 3.4. Oltre lo Stato verso gli attori criminali su scala mondiale

Il problema ancora irrisolto sembra essere, comunque, la postmoderna reciproca trasformazione della guerra e della punizione nei loro opposti, rendendo lo Stato una nozione elusiva. A livello internazionale i dettami politici acquisiscono legittimità come sanzioni punitive, funzionalmente sostituti di forme di polizia, il cui effetto è quello di causare scienemente dei giganteschi disastri umanitari (come nel caso dell'Iraq e dell'Afghanistan). Questo elemento, tuttavia, non esclude la possibilità di azioni unilaterali apertamente aggressive, come quella commessa dalla destra estremista religiosa degli Stati Uniti contro l'Iraq. A livello nazionale, la tendenza va nella direzione opposta: gli individui sono rimpiazzati da gruppi verso i quali i sistemi investigativi speciali, la stigmatizzazione di massa e l'incarcerazione con fini di incapacitazione vengono attuati rivendicandone la legittimità attraverso la costruzione del nemico e attraverso la stereotipizzazione di una pericolosità virulenta. L'internazionalizzazione concorre anche con la privatizzazione e questo, assieme all'esercizio di azioni "punitive" finalizzate ad arginare i rischi, sta trasformando lo Stato così come lo si pensa tradizionalmente (H. Jung, 1998, 210-5; R. C. Kramer, R. J. Michalowski, 2005, 449-59; T. Degenhardt, 2010).

Il declino dello Stato, inoltre, porta in rilievo una serie di entità non statali e le loro attività illecite e immorali. Pur dovendo distinguere gli Stati *stricto sensu* dalle società di capitali che si approfittano di un contesto così turbolento, e nel far ciò si restringono i crimini di Stato (come esecutore primario) solo a quei crimini collettivi più seri, come il genocidio e i crimini contro l'umanità (D. L. Rothe *et al.*, 2009, 5), non si deve dimenticare che il ruolo

criminale delle entità non statali, nei casi concreti, può essere piuttosto serio, così come è possibile che alle spalle delle società di capitali stesse si celi quasi sempre uno Stato che ne protegge e promuove i devastanti interessi. Come è stato correttamente osservato, in questi casi si ha a che fare con delle atrocità indirette o “*soft atrocities*” (*ivi*, 6). In questi casi, il campo di ricerca più ambizioso sembra essere l'estensione della dottrina sui crimini di Stato ad altre aree collegate, per poter costituire la categoria dei crimini di Stato-società di capitali. Questo tipo di crimini si propone di individuare il denominatore criminale comune tra crimini economici, corruzione e attività di alcune istituzioni che promuovono l'accumulazione capitalistica globale irresponsabile, come il Fondo monetario internazionale o la Banca Mondiale (D. L. Rothe, D. O. Friedrichs, 2006, 153-5). Il tentativo di immaginare nuove forme di responsabilità criminale per il livello internazionale o quasi-statale delle organizzazioni che abbiano avuto un ruolo nella commissione delle atrocità è stato già aperto (H. Vest, 2010, 334-45). Ciò che però diviene macabro e legalmente irrisolvibile è il fatto terrificante che persino delle entità come quelle delle Nazioni Unite possano aver avallato i dieci anni di devastazione e genocidio degli iracheni (S. Veitch, 2007, 13-24).

#### **4. Il sostegno normativo: la vulnerabilità**

Il pensiero critico contemporaneo della sociologia del diritto mostra un maggiore interesse rispetto a temi come la “crudeltà”, la “vulnerabilità” e la “sofferenza”. Sembra che qualcosa di più essenziale del danno e dell'ingiusto sia in gioco nei crimini eseguiti o tollerati dagli Stati; si sostiene, ad esempio, che questi siano colpevoli di violazioni di intuizioni e visioni morali quasi perenni. Il pensiero va a temi quali il “male” e gli “altri” non protetti (si pensi solo al “volto” dell’altro in Lévinas o al concetto di “nuda vita” in Agamben) sui quali si pone l’attenzione e che appare come fulcro necessario rispetto a questi concetti tra il diritto e la morale. Si sottolinea, anche qui, l’astrazione dal concetto dell’“individualità” come carattere dell’esecutore e della vittima che il positivismo legale ha avallato e promosso.

Così, ad esempio, una conseguenza molto importante segue dai *core crimes* come il genocidio: a causa della natura normativa e della caratteristica prevalente della sofferenza delle vittime in questi crimini, ci si deve immaginare un impegno critico legale e criminologico rispetto a questi crimini, in una modalità *qualitativa, carica di valore ed empaticamente legata agli eventi*. La riflessività è quindi qui una *conditio sine qua non*. Ma tale riflessività non dovrebbe mirare a delle sintesi contemplative armonizzanti in una postura che potremmo definire quasi hegeliana, attraverso le quali la criminologia e il discorso giuridico possano riscattare il crimine invece che

lasciarsi fondamentalmente *prendere dall'impatto di questo*. Non si dovrebbe interpretarlo come forma di imbarazzo di fronte all’“inconcepibile”, ma come un modo di ricostituire delle discipline tradizionali in modo tale da rafforzare la solidarietà, contribuendo così al consolidamento di narrative che emergono dalla memoria del trauma e che cercano di annientare la “intelligibilità” del male (si vedano le illuminanti analisi di A. Woolford, 2006, 100-3). In questa direzione – e a parte la possibilità di notare come legge e sofferenza rimangano eticamente basiti in un tragico stallo (*cfr.* L. E. Wolcher, 2008, 211-23) – la teoria critica deve svelare come *il legalismo tolleri strutturalmente la sofferenza di massa e renda possibile l'impunità* (S. Veitch, 2007, 92-145).

### **5. Rivalutando la categoria dell'esecutore materiale: verso il riconoscimento di un agente collettivo?**

Considerato quanto detto finora, la questione cruciale per una teoria critica della legge penale sembra essere legata a comprendere come una politica criminale “illuminata” basata sul concetto di libertà e sulle garanzie dello Stato di diritto possa rapportarsi con crimini di grave entità senza tradire questi valori. Forse la responsabilità di impresa e delle associazioni possono tornare utili? Tenendo a mente che i crimini di Stato sono di gran lunga più riprovevoli (rispetto alla colpa) dei crimini economici, si ritiene che sia possibile incorporare alcuni aspetti collettivi del danno e della colpa rispetto alla categoria dei crimini di Stato. Alcuni sviluppi della dottrina di diritto penale internazionale possono sommariamente esserne la riprova.

Prima di tutto, la criminalità a livello macro, tipica dei *core crimes* a livello internazionale, sembra, almeno fino a prova contraria, rifuggire dalla tradizionale priorità della responsabilità individuale (A. Chouliaras, 2010a, 202-4). La mancata ricognizione della criminalità a livello macro all’interno della teoria tradizionale di diritto pubblico internazionale è il risultato più ovvio di una giurisdizione che è ancora troppo ancorata al tradizionale concetto di sovranità (per uno sguardo critico *cfr.* *ivi*, 206-11), un principio ancora reggente nella tradizione interpretativa dominante delle relazioni internazionali, come la sentenza del 2007 della Corte di giustizia internazionale sul caso di genocidio relativo al massacro di Srebrenica dimostra ampiamente – caso questo ben documentato e storicamente riconosciuto come genocidio dal Tribunale penale internazionale della ex Jugoslavia (P. Vassou, 2011, 1740-9). Per cui si deve rilevare un conflitto sotterraneo tra il discorso del diritto pubblico internazionale e il diritto penale internazionale, dovuto allo scarto temporale che il primo ha rispetto al riconoscere la possibilità di sanzioni di natura penale contro gli Stati.

Il punto cruciale nello sviluppo del sistema di giustizia penale internazionale è il tentativo di mitigare le interpretazioni estremiste del precedente di Norimberga che favoriscono il principio di responsabilità puramente individuale (si veda *supra*, PAR. 3.2).

Questo tentativo porta a due tipi non derivativi della responsabilità per concorso di colpa in *Joint Venture*: *a*) le forme tipiche di *Joint Criminal Enterprise II* (“JCE II”, il tipo di responsabilità da “campo di concentramento”) o delle organizzazioni criminali in cui si ricorre a un “modello di co-esecuzione organizzativa” per imputare la responsabilità a un membro coinvolto nella rete criminale; *b*) le forme *Joint Criminal Enterprise I* (di responsabilità dovuta alla partecipazione ad un disegno comune) e *Joint Criminal Enterprise III* (responsabilità per gli eccessi di altri in un piano comune) o alle “conspiracies” in cui il ricorso avviene attraverso un “modello di co-esecuzione collaterale”, *per cui il ruolo dell'individuo si possa comunque tracciare a differenza del primo modello in cui ciò è quasi impossibile*. L'effetto mitigatore di queste soluzioni consiste nell'insistenza sul nesso tra l'organizzazione e il soggetto membro o, per meglio dire, nella valutazione del contributo di questo rispetto al buon funzionamento della rete criminale (A. Chouliaras, 2010b, 550-74; su *Joint Criminal Enterprise* si vedano H. Olásolo, 2010, 153-251; C. Papacharalambous, 2011, 89-95).

Nonostante le critiche ben fondate rispetto a costruzioni come quelle dell'JCE ritenute ibride e troppo ambiziose (H. Olásolo, 2010, 227-31), come vaporizzazioni del concetto naturalistico di “commissione” e dei requisiti della colpa individuale o, ancora, come promuoventi creatività giudiziaria a causa della sua indeterminatezza (A. Chouliaras, 2010b, 574-8), costrutti come questo sottolineano la *crescente importanza della dimensione collettiva rispetto ai crimini di Stato e simili*. Attraverso questi movimenti la giustizia penale internazionale cerca di bilanciare tra l'ascrivere la responsabilità penale (primariamente) agli individui e l'abbandonare (indirettamente) l'imputazione delle responsabilità alle più vaste reti socio-politiche. Alcune elaborazioni dottrinali come l’*“actio libera in causa”* potrebbero forse essere utili per contrastare queste forme di condotta associativa (C. Papacharalambous, 2011, 95-101).

La stessa struttura è evidente se si segue la tipologia di H. Olásolo (2010, 116-34 e 265-330) della *international joint venture criminal liability*: si estende l'esecuzione indiretta oltre il concetto tipico di esecutore innocente quando i leader usano del personale totalmente responsabile penalmente che agisce all'interno della “struttura di potere” (“OSP”, *organised structures of power*; come per esempio nel caso delle giunte militari in America Latina), oppure quando i partecipanti vengono classificati come “co-esecutori diretti”, nel caso in cui abbiano il controllo congiunto

sul crimine, anche se il controllo esercitato sia meramente “funzionale” (“JCC”), o, da ultimo, quando i partecipanti sono visti come “co-esecutori indiretti” attraverso l’*applicazione congiunta* di entrambe le sopraindicate tipologie, quando le relazioni prevalenti tra i complici tradiscono la coordinazione orizzontale-informale piuttosto che quella verticale-gerarchica e il sistema monolitico funzionante.

Per quel che riguarda la responsabilità dei superiori, questa riveste quindi un ruolo sussidiario, per il suo manifestarsi anche nelle sue varianti gravi come “semplicemente” omissione incauta (*ivi*, 262-3; G. Mettraux, 2009, 37-95 e 193-228). La responsabilità dei superiori si intende perlopiù come il sanzionare l’abbandono dei doveri individuali, piuttosto che l’imputare all’individuo una condotta collettiva.

Un effetto moderatore così efficace è ovviamente difficile da ottenere. L’efficacia si dimostra attraverso l’utilizzo dell’argomento *a contrario*, ossia quando si considera come diverse memorie collettive del male siano costituite a livello nazionale, e in particolare quanto queste differenze siano sovradeterminate da diverse tradizioni intellettuali o da significativi risvolti storici, come una vittoria in un conflitto mondiale. Così, ad esempio, la dottrina tedesca e la teoria di diritto anglosassone concepiscono in modo alquanto distinto il principio di “*nullum crimen*” (C. Burchard, 2006, 828-9): se la Germania è apertamente determinata a dichiararsi colpevole a livello nazionale, gli Stati Uniti de-storicizzano le politiche di contro-odio, mettendo a tacere così le proprie zone grigie come la schiavitù e il trattamento riservato alle popolazioni native americane (J. J. Savelberg, R. D. King, 2005, 590-607).

Comunque sia, in ogni caso, *mitigare non è equivalente a capovolgere*. Costruzioni come le JCE sottolineano la responsabilità dei leader nel caso delle atrocità e dei crimini di massa; questi comunque rimangono distinti dai crimini di Stato nei termini di aggressione o pianificazione del genocidio (W.A. Schabas, 2008, 974-8). Piuttosto tali costruzioni tentano di affrontare la potenzialità di co-esecuzione scontando, per quanto possibile, le necessità di un modo di imputazione individuale differenziato. Fintanto che si ha a che fare con i “crimini dell’obbedienza” è fondamentale imputare la responsabilità non solo alla “macchina”, ma anche ai suoi “ingranaggi” (così S. Cohen, 1995, 32-3, quando si riferisce al *dictum* di Finkielkraut). Si deve però dare conto dell’intera connessione tra il sostegno dello Stato, l’obbedienza e la “banalità” di coloro che hanno commesso il male in modo tale che si rivelino i contesti più concreti di questi crimini, andando oltre il tradizionale concetto del crimine di gruppo e ponendo invece l’attenzione su fattori come lo spirito d’odio che crea delle mentalità specifiche e che accresce la volontà di obbedire (P. Thys, G. Kellens, 2003, 1362-70; A. Woolford, 2006, 97-8).

Questa volontà di obbedire è la causa sufficiente di un crimine di massa, sia che questo sia indotto o tollerato dallo Stato. *Nessuno stato può essere criminale senza un disegno di attività maligne da parte di una massa omicida* (D. Maier-Katkin, D. Mears, T. J. Bernard, 2009, 232-48). Questo rivela la limitatezza del concentrarsi esclusivamente sui “leader”: esso sottovaluta la malvagità di ogni uomo (*sic!*) nel momento in cui commette azioni scellerate in gruppo e finisce per riferire riduttivamente tutti i crimini di Stato allo stereotipo principale dell’Olocausto (A. Woolford, 2006, 98-9).

A questo punto possiamo localizzare il vero volto della malvagità: né lo Stato né l’individuo, ma piuttosto *il nodo a cui si possa personalmente imputare la rete criminale*. La genealogia di questo nodo può essere rivelata sia ricalcando fattori come l’antisemitismo, l’indottrinamento perverso di massa o la cultura sociale del sadismo. Questo è ciò che il famoso classico lavoro di Goldhagen (1996) è riuscito in maniera ammirabile a dimostrare (*contra* si veda H. Jäger, 1998, 197-205). In questo senso, la neutralizzazione e soppressione dell’informazione dissonante non scusa, ma al contrario imputa *all’individuo la malvagità commessa da una collettività* (F. Neubacher, 2006, 799). Anche se coloro che commettono effettivamente il male, vengono così spersonalizzati da questo fatto e smettono di essere degli esseri agenti essi stessi, spontanei e dotati di libero arbitrio, rimangono comunque individui collettivamente colpevoli; così si esplicita il male, ma questo «è il male che *facciamo noi*» come si dice in breve (A. J. Vetlesen, 2008, 66-84).

Credo quindi che non si possa concludere in nessun altro modo se ci si riferisce all’intento obiettivo dello Stato piuttosto che alle intenzioni soggettive dei soggetti agenti che commettono i crimini per conto dello Stato. Nel momento in cui lo Stato smette di servire la popolazione, emerge l’illegittimità; la criminalità si può quindi imputare nel momento in cui esistono certi elementi contestuali senza che sia necessario provare meticolosamente le delicate forme di intento (come la sua specificità per esempio): la normale spietatezza e il comportamento crudele degli agenti dello Stato si possono così interpretare come sufficienti indicatori contestuali. Per cui, *l’imputazione ha luogo a livello normativo, ed è corretto che sia così* (cfr. A. Bagchi, 2009, 18-44).

L’utilità di un approccio non legalistico è quindi la seguente: anche se la condotta dello Stato non può essere dichiarata apertamente colpevole, deve essere considerata tale, e tale diviene. Questo significa che le azioni dello Stato che si muovono in un’area grigia tra l’illegittimità e la genuina criminalità *costituiscono anch’esse dei crimini*. Si deve superare così non solo l’individualismo, ma anche un’eziologia esclusivamente politico-sociologica: quella che permette, per esempio, di spiegare le azioni extralegali come quelle legate

al caso Iran-Contras o all'uccisione di membri dell'IRA da parte delle SAS in Gibilterra (il cosiddetto omicidio di Gibilterra) (A. Sabuktay, 2009, 522-3 e note 25-6). Il legame collusivo che lega lo Stato e gli esecutori materiali è comunque il punto cruciale rispetto alla questione normativa; si deve poter decifrare all'interno del linguaggio giuridico la zona grigia della "extralegalità" nella definizione dei crimini terroristici di Stato.

## Riferimenti bibliografici

- ARNOLD Jörg, SILVERMAN Emily (1998), *Regime Change, State Crime and Transitional Justice: A Criminal Law Retrospective Concentrating on Former Eastern bloc Countries*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 6 (2), pp. 140-58.
- BAGCHI Aditi (2009), *Intention, Torture, and the Concept of State Crime*, in "Penn State Law Review", 114, pp. 1-48.
- BARAK Gregg (1990), *Crime, Criminology and Human Rights: Towards an Understanding of State Criminality*, in "The Journal of Human Justice", 2 (1), pp. 11-28.
- BOJARSKI Marek (1997), *Book Review of "Crime by Government, Round Table xvth International Congress of Penal Law di HELMUT Epp a cura di (Rio de Janeiro, 4-10 September 1994, Association Internationale de Droit Pénal, Érés 1995)"*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 5 (2), pp. 173-6.
- BOSLY Henri D. (2011), *Crimes internationaux, jurisdictions pénales internationales, jurisdictions nationales et jurisdictions internationalisées*, in PANTEION UNIVERSITY & CHALKIA Anastasia E. (a cura di), *The Contemporary Criminality, its Confrontation and the Science of Criminology*, Essays in Honour of Prof. J. Farsedakis, Nomiki Bibliothiki, Athene, vol. 1, pp. 815-35.
- BURCHARD Christoph (2006), *The Nuremberg Trial and its Impact on Germany*, in "Journal of International Criminal Justice", 4 (4), pp. 800-29.
- CHAMBLISS William J. (1989), *State-Organized Crime*, in "Criminology", 27 (2), pp. 183-208.
- CHOULIARAS Athanasios (2010a), *State crime and Individual Criminal Responsibility: Theoretical Inquiries and Practical Consequences*, in BURCHARD Christoph, TRIFFTERER Otto, VOGEL Joachim (a cura di), *The Review Conference and the Future of the International Criminal Court. Proceedings of the First AIDP Symposium for Young Penalists in Tübingen, Germany, co-organized by the AIDP YP Committee*, Kluwer, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, pp. 191-214.
- CHOULIARAS Athanasios (2010b), *From "Conspiracy" to "Joint Criminal Enterprise": In Search of the Organizational Parameter*, in STAHN Carsten, VAN DEN HERIK Larissa (a cura di), *Future Perspectives on International Criminal Justice*, Asser Press, The Hague, pp. 545-82.
- CLARK Roger S. (2008), *When is a State an Aggressor?*, in "Criminal Law Forum", 19 (2), pp. 303-9.
- COHEN Stanley (1995), *State Crimes of Previous regimes: Knowledge, Accountability, and the Policing of the Past*, in "Law & Social Inquiry", 20 (1), pp. 7-50.
- COURAKIS Nestor E. (2011), *The Future of Criminology and the Criminology of*

- the Future Under the Shadow of Globalization*, in PANTEION UNIVERSITY & CHALKIA Anastasia E. (a cura di), *The Contemporary Criminality, its Confrontation and the Science of Criminology*, Essays in Honour of Prof. J. Farsedakis, Nomiki Bibliothiki, Athens, vol. II, pp. 1873-87.
- DEGENHARDT Teresa (2010), *Representing War as Punishment in the War on Terror*, in "International Journal of Criminology and Sociological Theory", 3 (1), pp. 343-58.
- DICKINSON Andrew, LINDSAY Rae, LOONAM James P. (2005), *State Immunity. Selected Materials and Commentary*, Oxford University Press, New York.
- GOLDHAGEN Daniel J. (1996), *Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust*, Alfred A. Knopf, New York.
- HALL Ian (2008), *Avenging Evil. A Reconsideration*, in JEFFERY R. (a cura di), *Confronting Evil in International Relations. Ethical Responses to Problems of Moral Agency*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 151-78.
- JÄGER Herbert (1998), *Die Widerlegung des funktionalistischen Täterbildes. Daniel Goldhagens Beitrag zur Kriminologie des Völkermordes*, in LÜDERSSEN Klaus (a cura di), *Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse?*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Band III: Makrodelinquenz, pp. 190-206.
- JASPERS Karl (2006), *Who should have tried Eichmann?*, in "Journal of International Criminal Justice", 4 (4), pp. 853-8.
- JUNG Heike (1998), "L'Etat et moi": Some Reflections on the Relationship between the Criminal Law and the State, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 6 (3), pp. 208-215.
- KAUZLARICH David, MATTHEWS Rick A., MILLER William J. (2002), *Toward a Victimology of State Crime*, in "Critical Criminology", 10, pp. 173-94.
- KRAMER Ronald C., MICHALOWSKI Raymond J. (2005), *War, Aggression and state Crime. A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq*, in "British Journal of Criminology", 45, pp. 446-69.
- KUDLICH Hans (2010), *Täterschaft und Teilnahme (§§ 25-31 STGB)*, in VON HEINTSCHEL-HEINEGG Bernd (a cura di), *Strafgesetzbuch Kommentar*, Beck, München, pp. 237-76.
- MAIER-KATKIN Daniel, MEARS Daniel P., BERNARD Thomas J. (2009), *Towards a Criminology of Crimes against Humanity*, in "Theoretical Criminology", 13 (2), pp. 227-55.
- MATTHEWS Rick A., KAUZLARICH David (2007), *State Crimes and State Harms: A Tale of Two Definitional Frameworks*, in "Crime, Law and Social Change", 48, pp. 43-55.
- MAY Larry (2010), *Kollektive und individuelle Absichten und das Verbrechen des Völkermords* [trad. R. Celikates], in GERBER Doris, ZANETTI Véronique (a cura di), *Kollektive Verantwortung und internationale Beziehungen*, Suhrkamp, Berlin, pp. 347-71.
- METTRAUX Guénaël (2009), *The Law of Command Responsibility*, Oxford University Press, New York.
- NEUBACHER Frank (2006), *How Can it Happen that Horrendous State Crimes are Perpetrated?*, in "Journal of International Criminal Justice", 4 (4), pp. 787-99.
- NG CHUNG-YAN Ernest (2008), *Book Review*, in "Criminal Law Forum", 19 (2), pp. 311-7.

- OLÁSOLO Héctor (2010), *The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes*, Hart, Oxford-Portland (OR).
- PAPACHARALAMBOUS Charis (2011), *Joint Criminal Enterprise: Towards a New Concept of Criminal Participation?*, in CSERNE Peter, KÖNCZÖL Miklos (a cura di), *Legal and Political Theory in the Post-National Age*, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 89-104.
- RANDALL Kenneth C. (1989-90), *The Politics of State Terrorism*, Book Review, in "Criminal Law Forum", 1 (2), pp. 347-56.
- ROSS Jeffrey I., ROTHE Dawn L. (2008), *Ironies of Controlling State Crime*, in "International Journal of Law, Crime and Justice", 36, pp. 196-210.
- ROTHE Dawn L. et al. (2009), *That Was Then, This Is Now, What About Tomorrow? Future Directions in State Crime Studies*, in "Critical Criminology", 17, pp. 3-13.
- ROTHE Dawn L., FRIEDRICHS David O. (2006), *The State of the Criminology of Crimes of the State*, in "Social Justice", 33 (1), pp. 147-61.
- SABUKTAY Ayşegül (2009), *Locating Extra-legal Activities of the Modern State in a Legal-Political Theory: Weber, Habermas, Kelsen, Schmitt and Turk*, in "Crime, Law and Social Change", 51, pp. 511-30.
- SAVELSBERG Joachim J., KING Ryan D. (2005), *Institutionalizing Collective Memories of Hate: Law and Law Enforcement in Germany and the United States*, in "American Journal of Sociology", 111 (2), pp. 579-616.
- SCHABAS William A. (2008), *State Policy as an Element of International Crimes*, in "The Journal of Criminal Law & Criminology", 98 (3), pp. 953-82.
- SPINELLIS Dionysios D. (2001a), *Crimes of Politicians in Office*, in SPINELLIS Dionysios D., *Essays on Criminal Sciences*, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini, pp. 401-23.
- SPINELLIS Dionysios D. (2001b), *Die Bekämpfung von Folter und unmenschlicher Behandlung*, in SPINELLIS Dionysios D., *Essays on Criminal Sciences*, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens-Komotini, pp. 445-70.
- STEINHARDT Ralph G. (1990-91), *State Criminality and the "New" World Order*, Book Review, in "Criminal Law Forum", 2 (3), pp. 607-19.
- SYKES Gresham, MATZA David (1957), *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in "American Sociological Review", 22 (6), pp. 664-70.
- SWOBODA Sabine (2008), *Defining Aggression and the Objectives of a Crime of Aggression*, Book Review, in "Criminal Law Forum", 19 (2), pp. 319-25.
- THYS Pierre, KELLENS Georges (2003), *Quelques jugements rendus par le Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie: réflexions actuelles sur la criminalité de guerre*, in PANTEION UNIVERSITY & MANGANAS Antoine (a cura di), *Human Rights, Crime, Criminal Policy*, Essays in Honour of Alice Yotopoulos-Marangopoulos, Nomiki Bibliothiki, Bruylant-Athens-Brussels, vol. II, pp. 1359-72.
- VASSOU Panayota (2011), *Prosecution of War Criminals in ICTY*, in PANTEION UNIVERSITY & CHALKIA Anastasia E. (a cura di), *The Contemporary Criminality, its Confrontation and the Science of Criminology*, Essays in Honour of Prof. J. Farsedakis, Nomiki Bibliothiki, Athens, vol. II, pp. 1731-49.
- VEITCH Scott (2007), *Law and Irresponsibility. On the legitimization of human suffering*, Routledge Cavendish, Oxon.
- VEST Hans (2010), *Kollektive Verantwortlichkeit im Völkerstrafrecht?*, in GERBER

- Doris, ZANETTI Véronique (a cura di), *Kollektive Verantwortung und international Beziehungen*, Suhrkamp, Berlin, pp. 321-46.
- VETLESEN Arne Johan (2008), *Collective Evildoing*, in JEFFERY R. (a cura di), *Confronting Evil in International Relations. Ethical Responses to Problems of Moral Agency*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 61-85.
- VIANO Emilio (2003), *Human Rights and United States Politics: The South American Case*, in PANTEION UNIVERSITY & MANGANAS A. (a cura di), *Human Rights, Crime, Criminal Policy*, Essays in Honour of Alice Yotopoulos-Marangopoulos, Nomiki Bibliothiki, Bruylant-Athens-Brussels, vol. II, pp. 1459-70.
- VILLARINO VILLA Cristina (2006), *The Crime of Aggression before the House of Lords*, in "Journal of International Criminal Justice", 4 (4), pp. 866-77.
- WALTHER Susanne (1993), *Problems in Blaming and Punishing Individuals for Human Rights Violations: the Example of the Berlin Wall Shootings*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 1 (2), pp. 104-25.
- WARD Tony, GREEN Penny (2000), *Legitimacy, Civil Society, and State Crime*, in "Social Justice", 27 (4), pp. 76-93.
- WOLCHER Louis E. (2008), *Law's Task. The Tragic Circle of Law, Justice and Human Suffering*, Ashgate (UK).
- WOOLFORD Andrew (2006), *Making Genocide Unthinkable: Three Guidelines for a Critical Criminology of Genocide*, in "Critical Criminology", 14, pp. 87-106.
- WYLER Eric (2002), *From "State Crime" to Responsibility for "Serious Breaches of Obligations under Peremptory Norms of General International Law"*, in "European Journal of International Law", 13 (5), pp. 1147-60.
- ZANETTI Véronique (2010), *Völkermord und die kollektive Behandlung von Individuen*, in GERBER Doris, ZANETTI Véronique (a cura di), *Kollektive Verantwortung und international Beziehungen*, Suhrkamp, Berlin, pp. 372-89.